



Sent. n. 63/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Composta dai Signori Magistrati

Paolo Novelli	Presidente
Gabriele Pepe	Giudice
Michele Minichini	Giudice - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. 74487 R.G. nei confronti di [REDACTED]
[REDACTED] nella qualità di agente contabile per il conto n. 27389,
fondo economale, del Comune di Sant'Arpino (CE), per l'esercizio
finanziario 2022.

Visti il conto giudiziale e gli altri atti del giudizio;
udito nell'udienza del giorno 12.12.2024, con l'assistenza della
Segretaria [REDACTED], il SPG [REDACTED].

Fatto e Diritto

1. Con la relazione depositata l'8.10.2024, il Magistrato designato chiedeva l'iscrizione a ruolo del conto n. 27389 relativo alla gestione del fondo economale in essere presso il Comune di Sant'Arpino (CE),

per l'esercizio finanziario 2022.

Nello specifico prospettava: 1. l'improcedibilità del conto per l'apposizione del visto di regolarità amministrativo-contabile da parte del Responsabile dell'Ufficio finanziario in assenza delle necessarie verifiche di concordanza dei conti con le scritture detenute dall'Amministrazione; 2. l'irregolarità della procedura e della documentazione di spesa in violazione del regolamento economale del Comune (deliberazione consiliare n. 8 dell'8.3.2006), in quanto agli atti risulterebbero solo delle richieste di spesa non adeguatamente motivate, senza data e con l'indicazione generica dell'Ufficio richiedente. Inoltre, la maggior parte delle richieste sarebbero prive della sottoscrizione dell'economista necessaria per l'autorizzazione della spesa; 3. l'irregolarità della documentazione giustificativa delle spese sostenute, sempre in violazione del regolamento economale del Comune. In tale ipotesi si farebbe riferimento alla presenza di scontrini "non parlanti" e comunque non idonei a rappresentare gli elementi identificativi degli acquisti, con conseguente non ammissibilità a discarico delle spese per un importo complessivo pari a € 909,56; 4. una serie di specifiche irregolarità in riferimento: a) alle spese di viaggio del delegato del Prefetto che non rientrerebbero nella categoria di spesa come indicata nel regolamento comunale; b) alle spese per la Scia dei Vigili del fuoco, in quanto non risulterebbero adeguatamente motivate sotto il profilo della non programmabilità e

imprevedibilità; c) alla spesa per l'acquisto di manifesti per una serie di eventi che non risulterebbe assimilabile alle spese "per la stampa e la diffusione di pubblicazioni, circolari, atti e documenti" come prescritto nell'art. 9 lett. f) del regolamento economale del Comune; 5. all'omessa sottoscrizione del tesoriere sulle reversali.

Per le suddette ragioni chiedeva la condanna dell'agente contabile al pagamento di € 2.500,00 o della maggiore o minore somma ritenuta dovuta oltre interessi legali fino al soddisfo.

2. Con la memoria del 4.11.2024 la Procura, in adesione alle criticità riscontrate dal Magistrato relatore, chiedeva la condanna dell'agente contabile al pagamento della somma di € 2.500,00.

3. Con la memoria del 6.12.2024, l'agente contabile [REDACTED] [REDACTED] inviava la seguente documentazione ritenuta sufficiente per superare le criticità riscontrate dal Magistrato relatore: "1. *l'attestazione del responsabile dell'Area I Affari Generali e Personale che conferma la necessità degli acquisti di cui alle bollette n. 1, 2, 3, 6, 7 e 9 per il tramite del servizio economato; 2. Buoni di ordine relativi agli acquisti di cui alle bollette 1, 2, 3, 4, 5, 9 con indicazione dell'acquirente dell'oggetto di acquisto e sottoscrizione per quietanza del pagamento. In relazione all'acquisto di cui alla bolletta n. 4 lucchetto si chiarisce che, pur essendo stato richiesto sinteticamente l'acquisto di un lucchetto, si è provveduto, contestualmente, ad approvvigionare gli occhielli ed i chiodini per fissarlo adeguatamente;*

in merito alla bolletta n. 5 trattasi di acquisto di attrezzatura in uso ai dipendenti dell'ufficio manutenzione-cimitero; in merito alla bolletta n. 9, si chiarisce che vi sono 3 scontrini in quanto gli acquisti di n. 3 SSD e di un drum sono stati effettuati presso una ditta (Computer Project srl), mentre l'acquisto dell'altro drum necessario è stato effettuato presso la ditta Punto Office di Dell'Aversana Fabio; 3. Quietanze delle reversali di incasso sottoscritte dal tesoriere in formato cartaceo, a conferma della sottoscrizione digitale dei corrispondenti documenti informatici; 4. Con riguardo alla bolletta n. 10, in merito al rimborso spese viaggio al funzionario della Prefettura richiesto dall'allora responsabile dei servizi demografici, si fornisce dichiarazione del funzionario in servizio presso la Prefettura di Caserta a quietanza del rimborso ricevuto pervenuta a mezzo mail istituzionale; 5. In merito alla bolletta n. 8, si allega relazione del Responsabile dell'area V Tecnica da cui si evincono i motivi dell'urgenza. Si allega, inoltre, l'attestazione del responsabile della agenzia Cityposte presso la quale è stato effettuato il pagamento".

4. Nell'udienza del 12.12.2024 la Procura ribadiva quanto rappresentato nella memoria del 4.11.2024.

5. Tanto premesso, nella fattispecie in esame la Sezione è chiamata a decidere in via preliminare la questione concernente l'improcedibilità del giudizio per l'asserita irregolare parificazione del conto da parte del Responsabile del servizio finanziario, atteso che lo

stesso non avrebbe, secondo il Magistrato istruttore, posto in essere un analitico esame della correttezza della gestione da parte dell'agente contabile, limitandosi ad apporre un visto di mero stile; il Magistrato istruttore ha, inoltre, ritenuto insufficiente la relazione dell'organo di revisione a sopperire la predetta carenza della effettiva parificazione in quanto la relazione non avrebbe specificamente fatto riferimento al fondo dell'economista.

Ebbene, al riguardo ricorda il Collegio che l'art. 618 del R.D. n. 827 del 23.5.1924, tutt'ora vigente, dispone che i conti giudiziali prodotti dagli agenti contabili debbono essere "riveduti e parificati coi conti periodici dei singoli contabili e certificati conformi alle proprie scritture o ad altri elementi contabili" in possesso dell'amministrazione; così l'art. 139, 2 comma, del c.g.c. prevede che l'Amministrazione depositi il conto "previa parificazione" dello stesso.

Secondo l'orientamento delle Sezioni Riunite in sede consultiva (delib. n. 4/2020/CONS dell'11.9.2020), a cui il Collegio ritiene di aderire "Nel giudizio di conto rilievo imprescindibile assume la "previa parificazione" del documento contabile, di cui si ha menzione negli artt. 139, co. 2, 140, co. 1, e 145, co. 3 del D.lgs. n. 174/2016. Tuttavia, poiché l'opera di riassetto della materia, a causa dei limiti posti dalla legge di delega, è stata circoscritta al solo versante processuale, la parte sostanziale dei conti giudiziali continua a trovare disciplina e definizioni sia nel regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 [Testo unico delle leggi della

Corte dei conti (tranne che per gli artt. da 67 a 97, abrogati)], sia nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato che restano riferimento essenziale per l'intera materia, non avendo formato oggetto di abrogazione alcuna. Sicché, all'art. 618 del r.d. n. 827/1924 (il "R.C.G.S.") è previsto che "Tutti i conti devono essere, dagli uffici provinciali o compartimentali da cui dipendono i contabili e dalle rispettive amministrazioni centrali, riveduti e parificati coi conti periodici dei singoli contabili e certificati conformi alle proprie scritture o ad altri elementi contabili in loro possesso".

La parificazione è una dichiarazione certificativa, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti (appositamente riveduti) con le scritture detenute dall'Amministrazione, che per quelle locali viene fatta coincidere con il visto di regolarità amministrativo-contabile rilasciato all'esito della fase di verifica o controllo amministrativo.

Sicché, è parere del Collegio che la parifica di cui è menzione nel "Codice" debba intendersi come procedimento complesso, in esso comprendendo tanto la vera e propria concordanza, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza dell'agente contabile, quanto il "visto" di regolarità amministrativo contabile, da rilasciare, per i conti degli agenti erariali, dal Sistema delle ragionerie territoriali e dagli Uffici centrali di bilancio (organi esterni), e, per gli agenti degli enti locali, dai propri organi interni, parifica e visto, da tenere distinti dalla relazione degli organi di controllo interno, espressamente prevista dall'art. 139

comma 2, che va trasmessa alla Corte unitamente al conto. Perciò, detto adempimento, ad opera degli Uffici di controllo (interni ed esterni alle amministrazioni di appartenenza degli agenti contabili) deve leggersi come l'esito di un sub - procedimento interno, che va a completare, in quanto sostanzialmente rilevante (anche per la qualità professionale degli organi da cui promana), quello sempre sostanziale di parifica del conto giudiziale”.

Quindi, il “visto di conformità” sul conto (“parifica”) non può essere basato sulle sole scritture o documenti formati dall'agente contabile e tenuti nell'esclusiva disponibilità dello stesso, così esaurendosi in un semplice controllo di coerenza “interna” del conto: la parifica è, invece, finalizzata ad attestare che la rendicontazione della gestione, resa dal contabile, è coerente con le risultanze documentali “esterne” in possesso dell'amministrazione, presupponendo la possibilità di svolgere un “controllo incrociato” tra i dati contabili forniti dall'agente e quelli ricavabili dalle scritture dell'amministrazione (v. Corte Conti Sez. giur. Lazio sent. 9.6.2021 n. 511).

Tanto premesso, e ferma la necessità per il Comune di Sant'Arpino di adottare adeguate misure organizzative volte ad assicurare il pieno rispetto, nelle prossime gestioni, di un controllo effettivo del conto da parte del soggetto preposto alla parifica, nei sensi come declinati nella suddetta giurisprudenza, a parere del Collegio non si ritiene sussistano specifiche ragioni per dichiarare l'improcedibilità del conto.

6. Nel merito, in ordine alla riscontrata violazione della procedura connessa alla fase della spesa, si rileva che in giudizio l'agente contabile ha depositato la documentazione ritenuta dallo stesso sufficiente per giustificare le spese sostenute dal Comune.

Ebbene, in riferimento al procedimento di affidamento delle forniture e alle relative fasi di ordinazione, liquidazione e pagamento, gli artt. 13 e 14 del regolamento del servizio economato prevedono: "l'affidamento, sulla base del criterio dell'offerta economicamente e qualitativamente più vantaggiosa, di spese e forniture solo a seguito dell'interpello, mediante lettera d'invito, di almeno tre ditte specializzate. L'ordinazione delle spese a mezzo di "buoni d'ordine", sottoscritti dall'economo e dal responsabile del relativo servizio, da staccarsi da apposito bollettario, numerati progressivamente e contenenti le qualità e quantità di beni, servizi e prestazioni, i relativi prezzi e le modalità di pagamento nonché il riferimento all'impegno registrato sul pertinente intervento di spesa. La liquidazione delle spese ordinate mediante "visto" dell'economo apposto sulla fattura o nota di spesa, avente il valore di attestazione di regolarità delle forniture/prestazioni effettuate e di conformità alle condizioni pattuite, in relazione alla qualità, alla quantità, ai prezzi ed alla spesa autorizzata. Il pagamento delle spese ordinate e liquidate entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura o nota di spesa, previo rilascio di quietanza liberatoria del creditore da staccarsi dall'apposito

bollettario e contenente le seguenti indicazioni: a. numero progressivo; b. estremi dell'atto autorizzativo della spesa; c. estremi del mandato di anticipazione; d. numero e denominazione dell'intervento di bilancio cui va riferita la spesa; e. importo della spesa, in cifre e in lettere; f. soggetto creditore; g. causale della spesa; h. estremi della fattura e del buono d'ordine; i. data del pagamento.

6.1. Dal "bollettario dell'economista 2022" risultano n. 10 spese (numerate dalla 1 alla 10 con indicazione della data, dell'ordinante e dell'importo) nel periodo dal 20.10.2022 al 16.12.2022.

Nella documentazione depositata in giudizio risulta che siano state esplicitate le ragioni degli acquisti da parte dei responsabili delle Aree e in particolare risultano giustificate le spese sostenute per il materiale informatico con relativa motivazione in punto di urgenza dell'acquisto e non programmabilità, trattandosi anche di spese necessarie per l'ordinario svolgimento delle attività del Settore (acquisti per un totale di € 191,50, bollette n.ri 1, 2, 3 e 9).

6.2. Anche in punto di idoneità della documentazione giustificativa delle spese, si osserva che solo nel presente giudizio è stata depositata la documentazione necessaria per identificare con precisione l'oggetto degli acquisti nonché le quietanze rilasciate dai fornitori, e in particolare si fa riferimento all'acquisto del materiale informatico (switch, cavo per pc, prolunga: bollette n. 1, 2, 3 e 9), del lucchetto (bolletta n. 4) e del tagliaerba (bolletta n. 5).

6.3. Infine, in riferimento alle quietanze in un primo momento non sottoscritte dal tesoriere, le stesse sono state depositate in giudizio con la relativa sottoscrizione.

6.4. Si ricorda che l'economo è responsabile del buon andamento, della regolarità e dell'efficienza della gestione del servizio a cui è preposto, assicurando il puntuale rispetto del regolamento di economato e della normativa in materia, non potendo gestire le somme anticipate con modalità differenti da quelle per le quali ad esso sono state affidate. Ciò significa che è suo dovere premunirsi preventivamente della documentata e motivata richiesta del dirigente responsabile in ordine alla spesa da effettuare ed è sempre suo dovere verificare che tutti i successivi passaggi del procedimento di spesa siano rispettati; inoltre è sempre preciso dovere dell'economo munirsi di fattura o nota spese unitamente al buono di consegna a cura del fornitore o prestatore d'opera, in caso contrario si sarebbe in presenza di una grave violazione di legge.

Nel caso in esame, fermo restando la necessità nelle prossime gestioni del rigoroso rispetto dell'accennata disciplina, il Collegio intende valorizzare la documentazione depositata in giudizio, ritenendo, pertanto, limitatamente agli aspetti esaminati nel presente punto, non illegittima la gestione posta in essere dall'agente contabile.

7. Una specifica trattazione richiede l'analisi delle spese autorizzate n.ri 6 e 7 relative all'acquisto di manifesti istituzionali per

un importo complessivo di € 461,16. Tale spesa risulta connessa a una serie di attività (cerimonia del 4 novembre, navetta cimitero, forum giovani, adozione aree verdi, "il sole a strisce", il progetto QR code) e in adesione a quanto rappresentato dal Magistrato istruttore tale tipologia di acquisto non può ritenersi rientrare tra le spese per *"la stampa e la diffusione di pubblicazioni, circolari, atti e documenti"* come previsto nell'art. 9 (rubricato competenze dell'economo), lett. f), del regolamento comunale di economato. Tuttavia, il Collegio ritiene che la spesa sia regolare in quanto frutto di un errore scusabile, atteso che in materia sussistono contrasti in ordine alla sussunzione o meno dei manifesti istituzionali nella suddetta categoria indicata nel regolamento comunale, contrasti che di certo non possono determinare ricadute sotto il profilo della responsabilità dell'agente contabile.

8. In riferimento al versamento di € 325,70 in favore del Comando provinciale dei Vigili del fuoco per il pagamento degli oneri collegati alla SCIA (bolletta n. 8), l'agente contabile, sempre in questa sede, ha depositato l'attestazione di Cityposte del versamento del suddetto importo (€ 324 più € 1,30 di costi di commissione), nonché la giustificazione del ricorso al fondo economale con attestazione del responsabile dell'Area V Tecnica del Comune: *"Si è ricorso al fondo economale perché i lavori di adeguamento alla struttura (SCIA antincendio Liceo Siani), richiesti a seguito del sopralluogo da parte di personale del Comando Provinciale VV.F., sono stati ultimati il 28*

novembre 2022 e per il 30 novembre 2022 bisognava trasmettere copia dell'avvenuto pagamento al tecnico per la trasmissione della SCIA antincendio".

Il Collegio considera la spesa irregolare perché non sussumibile in alcuno degli interventi indicati nell'art. 9 del regolamento economale del Comune.

In questo caso, sempre fermo restando nelle prossime gestioni il rigoroso rispetto della disciplina comunale, in considerazione dei fattori di eccezionalità che hanno caratterizzato la procedura di spesa, si ritiene che dall'irregolarità non scaturisca alcun addebito a carico dell'agente contabile.

9. Infine, in riferimento alle spese di viaggio del delegato del Prefetto per un importo di € 100,00 (bolletta n. 10), per la vidimazione dei registri dello stato civile, si rileva che la spesa non è indicata tra quelle previste nel regolamento economale del Comune, né può essere assimilata alla voce "rimborso spese di viaggio per gli Amministratori inviati in visione fuori dal Comune" ai sensi dell'art. 9 lett. s) del regolamento economale, atteso che la normativa chiaramente involge il personale del Comune e non di altro Ente. Si ricorda che la vidimazione dei registri dello stato civile è un preciso compito del Prefetto (art. 1 del D.M. 27.2.2001), quindi è quest'ultimo che deve provvedere alle spese necessarie per il relativo adempimento.

Pertanto, la spesa sostenuta dal Comune è irregolare.

10. Per tutto quanto sopra esposto il Collegio ritiene di procedere al discarico parziale del conto giudiziale in epigrafe con esclusione dei buoni n.ri 8 e 10 e conseguentemente condanna la dott.ssa [REDACTED] alla restituzione al Comune di Sant'Arpino della somma di € 100,00 oltre interessi legali a far data dal deposito della sentenza sino al soddisfo.

11. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio.

PQM

la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando, discarica parzialmente il conto giudiziale n. 27389 reso dall'agente contabile [REDACTED] [REDACTED]), nella qualità di economo del Comune di Sant'Arpino (CE), relativo all'esercizio finanziario 2022, e per l'effetto condanna la predetta al pagamento di € 100,00, oltre interessi legali a far data dal deposito della sentenza sino al soddisfo, in favore del Comune di Sant'Arpino.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2024.

Estensore	Presidente
Michele Minichini	Paolo Novelli
(firma digitale)	(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 25/02/2025

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)